



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 4 febbraio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificato come segue:

N. 1.1.1 lett. b

- 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi:
- b. per le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:
 - 1. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,
 - 2. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona;

N. 1.4.1 lett. b

- 1.4.1 La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale soltanto nei seguenti casi:
- b. per le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:

¹ RS 818.101.24

1. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,
2. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona;

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 3 febbraio 2022².

4 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 4 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).